



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2023 alle ore 10:45 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico

in data 10/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2304/2023 depositato il 27/04/2023

proposto da

Difeso da

Alessandro Gravina - GRVLSN78T05H501U

ed elettivamente domiciliato presso alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Cesaro' - . 98033 Cesaro' ME

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.cesaro.me.it

terzi chiamati in causa

ed elettivamente domiciliato presso patrizia.biancotto@odcec.cuneo.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INGIUNZIONE PAG n. 15127211 IMU 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Xxxx impugnava l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata, notificata per il pagamento dell'IMU anno 2014 per la complessiva somma di € 1.199,75 comprensiva di interessi ed accessori (accertata con l'avviso di accertamento n. 4245 emesso dal Comune di Cesarò (ME) a titolo di IMU 2014).

Il ricorrente espone di essere comproprietario di uno stacco di terreno agricolo con annesso fabbricato sito nel Comune di Cesarò (ME) e di avere ricevuto in data 05/01/2023 la notifica di un'ingiunzione fiscale fondata sull'avviso di accertamento n. 4245.

Lamenta l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento n. 3520 prodromico all'impugnata ingiunzione, risultando notificato presso un sito diverso dalla residenza anagrafica del ricorrente sita in Bronte Via A. Aldisio n. 41 mentre l'avviso di accertamento risulta notificato in Via xxx sito nel quale l'odierno ricorrente non ha mai risieduto.

Il comune xxx non si è costituito.

Con memoria illustrativa il ricorrente ha eccepito l'esistenza di un giudicato interno nei seguenti termini.

"Preliminarmente si rileva che l'adita C.G.T. di 1° Grado di Messina con la recentissima sentenza n. 1940/07/2022 già passata in giudicato e che opportunamente si allega ha accolto un identico ricorso proposto dal sig. xxx avverso un'ingiunzione fiscale relativa all'Imu 2013. Quanto statuito per la predetta annualità deve essere certamente richiamato anche per l'IMU anno 2014 stante la perfetta identità sia dei soggetti coinvolti".

L'eccezione è infondata.

La sentenza in questione accoglie il ricorso non essendovi prova della notifica dell'avviso di accertamento osservando che " ... il Comune di Cesarò che aveva l'onere di fornire la prova ha omesso di costituirsi in giudizio, l'avviso di accertamento si presume non notificato".

La sentenza afferma quindi un principio che attiene l'individuazione dell'onere della prova della notificazione ed, in relazione a detto contenuto, non integra il giudicato esterno.

Nella fattispecie, il ricorrente afferma di non avere ricevuto la notifica del predetto accertamento e di averlo acquisito solo dopo apposita istanza di accesso agli atti al Comune di Cesarò, potendo constatare l'avvenuta notifica al civico 37 piuttosto che 41.

La notifica, per quanto risultante dall'atto prodotto, risulta inviata al civico 37 a mezzo raccomandata a/r e perfezionata per compiuta giacenza.

Non sono allegate le cartoline della raccomandata, né alcun chiarimento in merito alle ricerche fatte ed alle ragioni della mancata notifica a mani del destinatario (o a suo delegato).

Il ricorrente ha, inoltre, prodotto certificato di residenza dal quale non risulta che egli abbia mai risieduto al civico 37 della via Aldisio.

Nella contumacia del comune resistente manca sia la prova della validità della notifica che la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'odierno ricorrente.

Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, annulla l'atto impugnato; condanna il comune di Cesarò al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 250,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Messina il 10.10.2023

Il presidente estensore

Antonino Fichera